



45514-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

VINCENZO SIANI	- Presidente -	Sent. n. sez. 3083/2022
DOMENICO FIORDALISI		CC - 27/10/2022
MICHELE BIANCHI		R.G.N. 5524/2022
FILIPPO CASA		
GIACOMO ROCCHI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso l'ordinanza del 19/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI

udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG Vincenzo Senatore che ha chiesto l'annullamento con rinvio
dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Bari dichiarava non luogo a provvedere in ordine al reclamo proposto da (omissis) (omissis) avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Foggia che aveva respinto l'istanza di liberazione anticipata per il semestre 3/10/2016 – 3/4/2017.

Il Tribunale rilevava che il condannato era stato scarcerato per espiazione della pena.

2. Ricorre per cassazione il difensore di (omissis) , deducendo violazione di legge.

(omissis) non era stato scarcerato per espiazione della pena ma per sospensione dell'esecuzione della pena detentiva disposta dal Pubblico Ministero, residuando una pena da espiaire di oltre un anno di reclusione.

L'interesse alla decisione, quindi, sussisteva.

3. Nella requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Sorveglianza, il ricorrente non è stato scarcerato per integrale espiazione della pena – circostanza che avrebbe reso priva di interesse la decisione in tema di liberazione anticipata – ma in forza di sospensione dell'esecuzione disposta dal pubblico ministero.

Il decreto del pubblico ministero indica che il condannato deve ancora espiaire la pena di anni uno, mesi due e giorni sedici di reclusione.

Permanendo l'interesse alla decisione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bari, che affronterà nel merito il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di

Sorveglianza di Bari.

Così deciso il 27 ottobre 2022

Il Consigliere estensore

Giacomo Rocchi



Il Presidente

Vincenzo Siani

